

Legge regionale 13 giugno 1983, n.41

Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Guido d'Arezzo

ARTICOLO 1

Nell'ambito dell'attività volta alla promozione ed allo sviluppo dell'iniziativa culturale in Toscana, in riferimento all'art. 4 dello Statuto ed all'art. 49 del Decreto delegato 24 luglio 77 n. 616, la Regione Toscana promuove la costituzione e partecipa all'attività della Fondazione "Guido D'Arezzo", che ha per fine la promozione e lo sviluppo della polifonia ed il sostegno delle attività corali in Toscana.

ARTICOLO 2

Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione lo Statuto della Fondazione. Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale compiono, nell'ambito delle rispettive competenze, tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

La Regione conferisce alla Fondazione la somma di L. 100.000.000 quale concorso alla formazione del fondo di dotazione e per le spese di primo impianto.

ARTICOLO 3

All'onere di L. 100.000.000 previsto nel precedente art. 2, comma 2, si farà fronte con i fondi di cui al Cap. 16080 del bilancio di previsione 1983.